

Allegato 2

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE DI IN FRAZIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

L'anno **Duemilaventisei** addì _____ del mese di _____ in Treviolo e nella Residenza Municipale

TRA

il **COMUNE di TREVILOLO** – con sede in via Roma n. 43, 24048 Treviolo (BG) - C.F. 00330220161 -
rappresentato dalla Dott.ssa Elena Forcella che agisce quale Responsabile del Settore 1° - Affari Generali
- abilitato a stipulare il presente disciplinare d'uso in nome e per conto del Comune, ai sensi dell'art. 107
- comma 3° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 ed in virtù del decreto sindacale di nomina

E

L'ASD / SSD / Gruppo con sede in via
n..... - codice fiscale - rappresentata dal signor in qualità di
presidente che agisce, nel presente atto, in qualità di referente della suddetta Associazione / Ente /
Gruppo, d'ora innanzi anche "Concessionario"

PREMESSO CHE

- il Comune di Treviolo ha approvato con deliberazione consiliare nr. 27 del 26 maggio 2010 il *Regolamento per la disciplina dell'uso dei locali di proprietà comunale*, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 7 aprile 2022;
- la Giunta Comunale con deliberazione nr. 143 del 29/11/2025, esecutiva, ha approvato le tariffe per l'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico per l'anno 2026;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. del, ha demandato al Responsabile del Settore 1° Affari generali l'avvio dell'iter connesso alla ricognizione a mezzo avviso pubblico finalizzata a raccogliere istanze di concessione in orario extrascolastico delle palestre comunali e del locale del centro polifunzionale in frazione Roncola per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio della pratica sportiva per la stagione sportiva 2026/2027;
- in data al prot. l'associazione sportiva in parola, in risposta all'avviso pubblico prot. del, ha presentato istanza di utilizzo in orario extrascolastico della palestra comunale di per lo svolgimento di attività diper la stagione sportiva 2026/2027 nei seguenti giorni ed orari:
da lunedì al venerdì dalle alle

sabato

domenica

- la Giunta Comunale con deliberazione n. del, ha approvato l'esito dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Settore 1° Affari generali per l'assegnazione delle palestre comunali in orario extrascolastico e del locale del centro polifunzionale in frazione Roncola per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio della pratica sportiva per la stagione sportiva 2026/2027;

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 6 del citato Regolamento comunale e dai provvedimenti soprarichiamati

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO

SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della concessione.

Il Comune di Treviolo concede all'Associazione Sportiva Dilettantistica l'uso della palestra comunale sita inVia, in orario extrascolastico, per la stagione sportiva 2026/2027, nei seguenti giorni ed orari:

- **lunedì dalle alle**
- **martedì dalle alle**
- **mercoledì dalle alle**
- **giovedì dalle alle**
- **venerdì dalle alle**
- **sabato dalle alle**
- **domenica dalle alle**

L'orario assegnato per l'uso del locale sopraindicato deve essere rigorosamente osservato e comprende il tempo per l'eventuale utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

Il mancato utilizzo dei locali, nei giorni e nella fascia oraria concessa, dovrà essere comunicato all'Ufficio Sport anticipatamente, via mail protocollo@comune.treviolo.bg.it; in mancanza di comunicazione, in sede di conteggio della tariffa da corrispondere per l'utilizzo dei suddetti locali sarà calcolato l'importo dovuto per tutto il periodo richiesto, compresi i giorni in cui il concessionario non ha usufruito dei locali concessi. Costituiscono oggetto del presente disciplinare la palestra sopraindicata e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali al loro utilizzo da parte del concessionario.

Il concessionario dichiara che i locali sono adeguati per l'espletamento delle attività descritte nel successivo art. 3 e si impegna a provvedere, al termine delle stesse, alla loro chiusura, verificando lo spegnimento di luci, impianto di riscaldamento / raffrescamento e provvedendo alla sistemazione degli

attrezzi utilizzati ed al controllo della corretta chiusura dei rubinetti nei servizi igienici.

ART. 2- Durata della concessione.

La durata della concessione in convenzione d'uso dei locali di cui all'art. 1 è valida **dal** **fino al**

Il Comune di Treviolo si riserva la facoltà di terminare il convenzionamento in qualunque momento, per esigenze connesse con i propri fini istituzionali, nella fattispecie degli immobili del patrimonio indisponibile, con un preavviso di un mese e senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

L'assegnatario, a sua volta, potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese e senza penale alcuna, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto per il periodo di utilizzo effettivo della palestra.

La presente concessione non è rinnovabile tacitamente.

ART. 3 – Finalità della concessione.

La concessione dei locali di cui all'art. 1, per il periodo sopraindicato, è finalizzata a consentire all'ASD / SSD / Gruppo di esercitare le attività connesse allo svolgimento della pratica sportiva diesplicitata nell'istanza presentata, purché compatibile con la destinazione d'uso della struttura ed esercitata nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo specificate nel successivo art. 5.

I suddetti locali non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle sopradescritte. È fatto divieto inoltre di svolgervi attività con fini di lucro.

Il concessionario non può subconcedere, anche parzialmente, i locali assegnati con il presente disciplinare a chiunque ed a qualsiasi titolo, pena la revoca immediata dell'autorizzazione.

Con la firma del presente disciplinare d'uso il Comune di Treviolo consegna al rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica / Società Sportiva / Gruppo le chiavi per accedere ai locali, il quale si impegna a non realizzare duplicati delle stesse e si assume la responsabilità della relativa custodia.

ART. 4 – Canone d'uso e modalità di pagamento.

A fronte della concessione di utilizzo dei locali di cui all'art. 1, in orario extrascolastico, il concessionario è tenuto a versare al Comune la tariffa oraria stabilita, così come approvata annualmente dalla Giunta Comunale a cui si fa rinvio.

Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento del suddetto canone concessorio in due rate da versarsi:

- la prima entro il 31 gennaio, per le attività relative al periodo settembre – dicembre dell'anno precedente;
- la seconda entro il 31 luglio, per le attività relative al periodo gennaio-giugno.

Ogni Associazione/Società Sportiva è tenuta al regolare e puntuale pagamento delle quote dovute al Comune di Treviolo per la concessione d'uso ricevuta, sulla base dei conteggi effettuati dal Servizio Sport, rispettando le scadenze sopraindicate. Il mancato pagamento, dopo sollecitazione, comporterà l'immediata revoca della concessione in essere e la preclusione della possibilità di future assegnazioni. Nessun recupero finanziario spetterà alle Società, Gruppi Sportivi, Associazioni, Enti, in caso di mancata fruizione della palestra secondo il piano di utilizzazione presentato.

ART. 5 – Obblighi e responsabilità connessi all'utilizzo dei locali.

L' Associazione Sportiva Dilettantistica / Società Sportiva / Gruppo, concessionaria dei locali sopradescritti, deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi ed assumersi le seguenti responsabilità connesse all'utilizzo dei locali concessi:

1. Assumere la diretta responsabilità circa lo svolgimento delle attività descritte nell'art. 3 del presente disciplinare che si terranno nella struttura concessa in uso.
2. Garantire la presenza sul posto di un dirigente dell'Associazione/Società/Gruppo concessionaria o di un responsabile durante tutto il periodo e durata di utilizzo delle strutture concesse. La mancata presenza del Dirigente e/o Responsabile precluderà l'accesso alla struttura da parte degli atleti.
3. Ogni volta, prima dell'uso delle strutture, il Concessionario, anche tramite i propri rappresentanti, dovrà evidenziare eventuali irregolarità o danni preesistenti e farne tempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale, eventualmente sospendendo, se del caso, l'espletamento delle attività di competenza, al fine di verificare eventuali responsabilità. In caso contrario le stesse verranno addebitate all'ultimo fruitore che ha preso in carico la struttura senza evidenziare alcuna inadeguatezza.
4. La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario. Al termine di ogni turno di attività, la struttura utilizzata e gli annessi servizi dovranno essere consegnati agli altri utilizzatori puliti e pronti all'uso. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare con proprio personale all'uopo incaricato o su segnalazione del Dirigente Scolastico, la mancata pulizia della palestra, sospenderà l'autorizzazione. Entro 5 giorni dovranno essere comunicate le nuove modalità per la pulizia della palestra, pena la revoca della concessione.
5. Risarcire tutti i danni, di qualsiasi natura, provocati alla struttura concessa in uso ed alle sue attrezzature, ovvero a persone, per fatti non imputabili all'Ente.
6. Utilizzare, per evidenti motivi di igiene e pulizia, oltre che a scopo manutentivo della pavimentazione, scarpe idonee al luogo e di impiego esclusivo per il contesto.
7. Curare l'ordine degli spazi ed il corretto uso delle attrezzature e degli spogliatoi. Salvo diversa

previsione, le Associazioni Sportive Dilettantistiche / Società Sportive / Gruppi non sono assegnatarie – in via esclusiva – di specifici spogliatoi, armadi o altri spazi che potrebbero essere utilizzati in condivisione.

8. Consegnare all'Ufficio Sport il calendario delle attività sportive, al fine di favorire una opportuna organizzazione degli spazi e degli orari. Ogni richiesta straordinaria per l'uso delle strutture dovrà essere inoltrata all'Ufficio Sport con almeno 15 giorni di anticipo, per consentire la predisposizione degli atti conseguenti. In caso contrario, l'istanza non potrà essere istruita nei termini richiesti.
9. Ogni Associazione/Società Sportiva/Gruppo è responsabile della presenza di estranei (rispetto agli iscritti ai corsi) all'interno delle strutture durante il loro utilizzo, rispondendo sia civilmente che penalmente per ogni eventuale inconveniente che dovesse verificarsi. L'Amministrazione Comunale e la Dirigenza Scolastica (nella sola ipotesi di utilizzo delle palestre scolastiche) non hanno nessun impegno di custodia e vigilanza sulle cose, oggetti e attrezzature lasciati all'interno della struttura da parte delle Associazione/Società Sportive/Gruppi. E' fatto divieto, salvo diversa altra disposizione approvata dalle parti, alla Scuola di utilizzare materiali e attrezzature delle Associazioni Sportive Dilettantistiche / Società Sportive / Gruppi, parimenti a quest'ultime di utilizzare materiali ed attrezzature della Scuola.
10. Assumere il dovere civico di invitare atleti e genitori ad utilizzare adeguatamente gli spazi di sosta di pertinenza delle palestre / locali concessi, ove previsti. Ciascun assegnatario verificherà che eventuali animali domestici accedano agli spazi di pertinenza solo ed esclusivamente nel rispetto delle norme in materia di igiene e di sicurezza. E' previsto il divieto di fumo in tutte i locali concessi, circa il quale è chiamato a vigilare il responsabile di ciascuna Associazione/Società Sportiva/Gruppo, ovvero un suo incaricato.
11. I fruitori dell'impianto hanno altresì l'obbligo di tenere un comportamento civile e corretto, di utilizzare un linguaggio appropriato all'utenza, di non fare schiamazzi o rumori nelle ore notturne e, in generale, di osservare tutte le regole della buona convivenza.
12. In caso di gare / manifestazioni / eventi con presenza di pubblico, le Associazione/Società Sportive/Gruppi hanno l'obbligo di garantire il controllo e la sorveglianza delle persone presenti nella struttura concessa, predisponendo, ove necessario da normativa, un idoneo servizio di primo soccorso per eventuali emergenze, mantenendo e garantendo sempre il rispetto della capienza massima consentita nel locale utilizzato. Gli organizzatori sono, altresì, responsabili del servizio d'ordine interno ed esterno alla struttura e del pieno rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in luogo pubblico e dovranno, pertanto, ottemperare alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, con particolare riguardo a quelli in materia di sicurezza nei pubblici locali, per quanto applicabili.

La responsabilità civile e penale in materia di sicurezza, pubblico spettacolo, agibilità ex art. 80 TULPS, uso degli impianti e di qualsivoglia altra disposizione in materia, derivante dall'utilizzo degli spazi, sono a carico dei concessionari che saranno altresì tenuti al ripristino dello stato originario dei luoghi nel caso in cui dovessero arrecarvi danni.

Nelle suddette ipotesi, il concessionario dovrà rispettare le prescrizioni contenute nella relazione tecnica in materia di *safety and security* che sarà sottoscritta per accettazione congiuntamente alla stipula del presente disciplinare.

13. Presso le strutture date in concessione, è vietato apportare modifiche di qualsiasi genere od opera di miglioria in assenza della preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente. In caso contrario, l'Associazione Sportiva Dilettantistica / Società Sportiva / Gruppo non avrà diritto ad alcun compenso né alla restituzione di alcun genere.
14. L'utilizzo delle strutture date in concessione potrà essere sospeso per esigenze del Comune di Treviolo o dell'Istituzione Scolastica ospitante, e l'autorizzazione all'uso della struttura potrà essere revocata in qualsiasi momento senza che gli assegnatari possano pretendere alcunché.
15. La sottoscrizione delle attuali linee guida impegna il concessionario all'accettazione delle stesse. Tale sottoscrizione è condizione essenziale per la validità della concessione.
16. Per eventuali inosservanze, l'Ufficio Sport provvederà alla formale contestazione dei fatti. L'Associazione/Società Sportiva/Gruppo potrà opporre controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica della contestazione.
17. Il Comune di Treviolo, previa comunicazione, si riserva il diritto di utilizzo occasionale dell'impianto qualora si rendesse promotore o concorresse all'organizzazione di iniziative di carattere sportivo.
18. L'Ente concedente esercita le funzioni di vigilanza e controllo concernenti l'utilizzo dei locali assegnati. Il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale, che potrà accedere agli impianti in qualsiasi orario, al fine di verificare la regolarità dell'applicazione delle suddette disposizioni.
19. All'interno dell'impianto non possono essere installate strutture fisse né attrezzature che comportino una riduzione dello spazio di gioco disponibile; non possono, inoltre, essere spostate o smontate le attrezzature presenti senza preventiva autorizzazione. L'eventuale collocazione di apparecchi elettrici e/o fonici o altre attrezzature di proprietà del concessionario deve essere dichiarata e specificata contestualmente alla istanza di concessione della palestra ed il relativo impiego è possibile solo se autorizzato nell'atto di concessione stessa. Le attrezzature utilizzabili devono avere una adeguata classe antincendio, essere compatibili con gli impianti esistenti e

perfettamente in regola con le norme o leggi vigenti in materia.

20. E' fatto divieto all'Associazione Sportiva Dilettantistica / Società Sportiva / Gruppo di utilizzare, durante l'espletamento delle attività, fiamme e materiali pericolosi. Le stesse devono attenersi scrupolosamente all'utilizzo di attrezzature / oggetti pertinenti al tipo di sport ovvero di arte praticata.
21. E' obbligatorio rispettare in ogni occasione, all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo tutte le prescrizioni igienico – sanitarie previste in base alla normativa vigente.
22. I concessionari che, per qualsiasi motivo, diffondano musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività o facciano ricorso a opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, sono tenuti a verificare ed eventualmente a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli autori e Editori).
23. L'affissione, all'interno ed all'esterno degli spazi concessi, di manifesti ed altro materiale attinente le attività espletate dal concessionario, se permanenti, dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata dal Comune. L'affissione non deve arrecare danno ai locali concessi e deve essere salvaguardata la tutela dei beni concessi e garantita la sicurezza delle persone che li utilizzano.
Per ogni affissione ed installazione, se di natura pubblicitaria, il concessionario dovrà garantire il rispetto della vigente normativa in tema di oneri tributari e amministrativi.

Art. 6 Copertura assicurativa

L'Associazione Sportiva Dilettantistica / Società Sportiva / Gruppo, concessionaria dei locali, dovrà essere in possesso di apposita **polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone** (compresi gli utilizzatori dei locali, nonché i soggetti terzi presenti nell'immobile utilizzato) e/o cose derivanti dallo svolgimento della propria attività e che si potrebbero verificare all'interno dei locali e delle relative pertinenze.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ufficio Sport prima dell'inizio delle attività, via mail protocollo@comune.treviolo.bg.it.

Art. 7 DAE

Durante lo svolgimento delle **attività sportive**, l'utilizzatore assicura la presenza all'interno della struttura di un proprio **defibrillatore** assumendo la piena ed esclusiva responsabilità in merito al corretto funzionamento dello stesso; per le ipotesi in cui è previsto tale obbligo, si fa rinvio a quanto previsto dall'attuale normativa, qui di seguito riassunta:

- sussiste l'obbligo per le società sportive professionali e dilettantistiche nonché per le associazioni sportive dilettantistiche di disporre dei defibrillatori DAE durante le competizioni sportive e durante gli allenamenti.

- Nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all'utilizzo del dispositivo salvavita.
- Gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni (vedi delibera 20 dicembre 2016, n. 1566 del Consiglio Nazionale del Coni).
- Sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell'allegato A del decreto (a titolo esemplificativo: bowling, bocce, dama e freccette, ...)
- Ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; la palestra oggetto del presente disciplinare è dotata di DAE e i responsabili dell'Associazione sportiva hanno l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla presenza di personale abilitato all'utilizzo della suddetta apparecchiatura, garantendo l'organizzazione di corsi di formazione. I nominativi degli incaricati abilitati all'uso del DAE dovranno essere comunicati all'Ufficio Sport.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Treviolo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR.

Si dà atto che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 - 2° comma - del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI TREVILOLO – dott.ssa Elena Forcella.....

L'ASD –